

CONTRATTO QUADRO

Stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102.

TRA

- **CONFAGRICOLTURA**, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, Organizzazione di imprese agricole, in persona del Presidente legale rappresentante Massimiliano Giansanti;

- **Ferrero Industriale Italia s.r.l.** (P. IVA e CF 03629080049), con sede legale in Alba (CN), Via P. Ferrero, n. 1, in persona dei procuratori Giuseppe Del Duca , C.F. DLDGPP71H11D969G, nato a Genova, il 11/6/1971 e Gian Piero Barra, C.F. BRRGPR61C10A052H, nato a Acqui Terme (AL) il 10/03/1961, in qualità di "operatore elettrico" o "utilizzatore";

- **SAMOX s.r.l** (P. IVA e CF 03585250362), con sede legale in Modena, Via G. Zucconi n. 90, in persona del legale rappresentante Romano Montelatici, C.F. MNTRMN35S28A944Q, nato a Bologna, il 28 novembre 1935 e residente a Bologna, in via Vittoria , n. 18, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **ADAMANT BIONRG S.r.l.** (P. IVA e CF 08370430962), con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 7, in persona del legale rappresentante Roberto Marchetti, C.F. MRCRRT54H03I209D, nato a Sant'Agostino (FE), il 3 giugno 1954 e residente a Ferrara, in via Via Camillo Mazza 109, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **CI-EFFE CHIMICA S.r.l.** (P. IVA e CF 08835150155), con sede legale in Cornaredo (MI), Via G.Garibaldi n. 81/A, in persona del legale rappresentante Claudio Fontanesi, C.F. FNTCLD48M28H223W, nato a Reggio Emilia, il 28/8/1948 e residente a Cornaredo (MI), in via Santorre di Santarosa nr. 1, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **SILO S.p.A.** (P. IVA e CF 00394820484), con sede legale in Firenze, Via San Bartolo a Cintola n. 104, in persona del legale rappresentante Fernando Cantini, C.F. CNTFNN 40M19D612N, nato a Firenze, il 19/8/1940 e residente a Firenze, in via Scipione Ammirato nr. 98, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **CHIMITRADE S.p.A.** (P. IVA e CF 01987860135), con sede legale in Milano, PIAZZA Duca d'Aosta n. 12, in persona del legale rappresentante Paolo Bonetti, C.F. BNTPLA75S27D969U,

nato a Genova, il 27/11/1975 e residente a Milano, in via Viale Elvezia , 18, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **TAMPIERI S.p.A.** (P. IVA e CF 02075400396), con sede legale in Faenza (RA), via Granarolo 102, in persona del legale rappresentante Gorini Sante, C.F. GRNSNT50B22H642E, nato a Russi (RA), il 22/02/1950 e residente a Russi, in via Azzali 8/1_, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **BUNGE ITALIA S.p.A.** (P. IVA e CF 01532980388), con sede legale in Ravenna, Via Baiona 203, in persona del procuratore di categoria "A" Panico Saverio, C.F. PNCSVR82A26A509J, nato ad Avellino, il 26/01/1982 e residente a Ravenna, in via Copernico 38, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **LEPORI s.n.c.** (P. IVA e CF 00182830125), con sede legale in Cairate (VA), Via per Lonate 12, in persona del legale rappresentante Lepori Giosuè, C.F. LPRGSI52L17L319A, nato a Tradate (VA), il 17/07/1952_ e residente a Cairate (VA), in via Lonate, 14_, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **CEREAL DOCKS S.p.A.** (P. IVA e CF 02218040240), con sede legale in Camisano Vicentino (VI), Via dell'Innovazione 1, in persona del legale rappresentante Fanin Mauro, C.F. FNNMRA63M02B485I, nato a Camisano Vicentino (VC), il 02/08/1963 e residente a Camisano Vicentino, in via Via Cà Marzare, 3, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **OBEX ENERGIE RINNOVABILI S.a.S.** (P. IVA e CF 01691280935), con sede legale in Cordenons (PN), Via Stradelle 15, in persona del legale rappresentante Vendrame Elio, C.F. VNDLEI43B12C580W, nato a Cessalto (TV), il 12/02/1943 e residente a Cordenons (PN), in via Via Stradelle, 15, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **OLEIFICIO S.GIORGIO S.p.A.** (P. IVA e CF 02048390302), con sede legale in San Giorgio di Nogaro (UD), Via Ettore Majorana 19 , in persona del legale rappresentante Rossetto Franco, C.F. RSSFNC43S19G957E, nato a Pozzoleone (VI), il 19/11/1943 e residente a Montebelluna (TV)_ , in via Feltrina Centro, 82, in qualità di "fornitore di materia prima";

- **I.G.I. S.r.l.** (P. IVA e CF 06549300637), con sede legale in Palomonte (SA), Via Santa Croce Vecchia 22, in persona del legale rappresentante Gregorio Bordin , C.F. BRDGGR56C24H655H, nato a Sassolongo (PD), il 24/03/1956 e residente a Selvazzano Dentro (PD), in via Scapacchiò, 74, in qualità di "fornitore di materia prima";

PREMESSO

- a. che gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le Parti si impegnano a rispettare;
- b. che il decreto del Ministro delle Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali n. 674/TRA V del 30/11/2006, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
- c. che il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 7493 del 12/05/2010 definisce per la filiera agroenergetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;
- d. che la legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-*septies*, prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione delle biomasse derivanti da prodotti agricoli ivi inclusi i sottoprodotti delle industrie agroalimentari, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi 382 e 382-*quinquies*, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- e. che la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

- f. che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 Gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79 e al Decreto Legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
- g. che il decreto Ministeriale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 02/03/10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
- h. che l'articolo 11, comma 6 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e le Regioni interessate, al fine di fornire informazioni ai soggetti interessati, pubblicano sul proprio sito i contratti quadro ed il contratto tipo; il Ministero, le Regioni e le Parti possono concordare, successivamente alla stipula del presente Contratto, iniziative finalizzate alla divulgazione del Contratto quadro;
- i. che Confagricoltura è un'organizzazione di rappresentanza e di tutela dell'impresa agricola italiana;
- j. che **Ferrero Industriale Italia s.r.l.** è un'azienda operatrice del settore elettrico che, per la sua attività, impiega, tra l'altro, i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei frutti e dei semi oleosi nei suoi impianti situati nella regione Campania e Basilicata;
- k. che le aziende **SAMOX s.r.l - ADAMANT BIONRG S.r.l - CI-EFFE CHIMICA S.r.l. - SILO S.p.A. - CHIMITRADE S.p.A. - TAMPIERI S.p.A. - BUNGE ITALIA S.p.A. - LEPORI s.n.c. - CEREAL DOCKS S.p.A. - OBEX ENERGIE RINNOVABILI S.a.S. - OLEIFICIO S.GIORGIO S.p.A. - I.G.I. S.r.l.** operano nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, e sono in grado di fornire prodotto proveniente da almeno sei regioni italiane diverse, e forniscono materia prima per la produzione di energia elettrica all'azienda di cui al precedente punto j.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo, articolo 1 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. “prodotto” o “prodotti”: sottoprodotti dei frutti (compresa l’oliva) e semi oleosi (in particolare i semi di colza, girasole, girasole alto oleico, brassica, vinacciolo e soia) ed i sottoprodotti ottenuti dalla loro lavorazione (farine di estrazione, oli acidi di raffinazione, paste saponose, terre decoloranti, agenti filtranti, etc.), previo processo industriale di trasformazione, ove necessario, in quanto costituenti residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari;
- b. Contratto: il presente Contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Campagna: si intende l’anno solare;
- e. Contratto-tipo di fornitura: si intendono i modelli di contratti di fornitura dei “prodotti” di cui al punto a) del presente articolo.

Articolo 3

Finalità

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo dell’utilizzo dei “prodotti” ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti riconosciuti ai sensi del DM del 02 marzo 2010.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

A. Orientamento dell'offerta alla domanda

Le Parti firmatarie del presente Contratto hanno individuato nello sviluppo della filiera agroenergetica basata sull'utilizzo dei sottoprodotti dei frutti e i semi oleosi, un'importante opportunità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di elevato valore ambientale.

Confagricoltura, in rappresentanza del mondo imprenditoriale agricolo, individua nelle filiere agroenergetiche di cui al presente contratto un'opportunità per il miglioramento della redditività dell'imprenditore agricolo attraverso la fornitura di "prodotti" per uso energetico. L'operatore elettrico si impegna a riunire i co-firmatari del presente Contratto quadro, nel rispetto della normativa antitrust in vigore, una volta all'anno – o in un periodo di tempo più lungo, qualora se ne ravvisi l'esigenza -, per sollecitare un confronto preventivo sulle previsioni di produzione e sui possibili sbocchi commerciali del prodotto.

Gli esiti del tavolo di coordinamento, opportunamente verbalizzati, potranno essere diffusi nel rispetto della normativa sulla privacy ed in forma anonima e aggregata.

A tal proposito, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, in linea con la vigente normativa antitrust, al fine di incrementare la produttività agricola sviluppando il progresso tecnico, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti può richiedere alle Parti i dati aggregati relativi ai quantitativi di prodotto utilizzato in applicazione del presente contratto.

B. Sicurezza di approvvigionamento

Ferrero Industriale Italia s.r.l., in qualità di operatore elettrico, necessita di forniture costanti per l'alimentazione degli impianti per tutta la durata del proprio esercizio.

Pertanto le aziende firmatarie si impegnano a stipulare contratti tipo di fornitura con le imprese agricole ed agroalimentari e con le imprese di trasformazione, prevedendo espressamente in essi gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la determinazione delle quantità, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di biomassa oggetto di trasformazione energetica da parte dell'operatore elettrico.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti verranno effettuate concordemente dalle Parti con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto del presente Contratto.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell’ambiente.

I “prodotti” dovranno rispettare le norme vigenti, essere sani, leali e mercantili. Le aziende firmatarie inoltre si impegnano ad applicare i sistemi di tracciabilità per ottemperare a quanto previsto dal Decreto ministeriale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 2 Marzo 2010 e da eventuali successive modifiche od integrazioni.

Articolo 4

Campo di applicazione

Il presente Contratto si applica esclusivamente nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana. Si estende l’applicazione dello stesso alle eventuali giacenze di prodotto finito presenti negli stabilimenti di produzione, con dichiarazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Turismo delle giacenze che si vogliono utilizzare accompagnate da una dichiarazione di responsabilità e di obbligo che i prodotti per cui si chiede il riconoscimento dello status di contratto quadro nella sostanza abbiano rispettato le regole previste dallo stesso.

Articolo 5

Durata

Il presente Contratto avrà durata di nove anni, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l’eventuale loro revisione in funzione dell’andamento delle colture e/o dell’andamento del mercato anche ai fini dell’inserimento di nuovi sottoprodotti.

Articolo 6

Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti di compravendita tra le parti (acquirente e venditore) sulla base del modello di cui all'allegato *sub A*. A tale proposito, si specifica che i prezzi dei contratti verranno stipulati in base agli orientamenti di mercato.

Articolo 7

Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Tutte le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

Articolo 8

Contratto tipo di fornitura

In esecuzione del presente Contratto, le Parti stipulano contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del presente Contratto quadro, del Lgs. 102/2005 e s. m. i. e del contratto tipo allegato.

Articolo 9

Utilizzo dei contratti tipo ed applicazione

L'operatore elettrico si rifornirà del prodotto indicato all'articolo 2 lettera a) tramite un contratto di fornitura, o altro contratto comunque denominato, stipulato per iscritto, che rispetti i contenuti del Contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti all'organizzazione stipulante, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 102/2005 (cd. effetto "erga omnes").

Articolo 11

Della risoluzione del contratto per inadempimento

Ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del Codice Civile, la violazione delle parti sostanziali del contratto si considera di grave importanza e comporta il diritto all'esercizio dell'azione di risoluzione fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti.

Articolo 12

Ulteriori criteri per la definizione dei parametri economici

Il presente Contratto si applica nel pieno rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 102/2005, considerando omogeneo sul territorio nazionale il processo di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti in energia e considerando omogenee le caratteristiche qualitative dei prodotti e sottoprodotti, si ritiene non possibile definire criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo, anche in ossequio alla normativa Antitrust.

Articolo 13

Verifica dell'impatto del contratto sulla filiera

Durante la fase di controllo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo può richiedere all'operatore elettrico una relazione scritta per verificare le ricadute positive, dirette o indirette, dell'applicazione del contratto lungo tutta la specifica filiera coinvolta nel contratto.

A richiesta dello stesso Ministero, l'operatore elettrico è tenuto a fornire la relazione, compilata con tutte le informazioni del caso e dagli altri operatori della filiera, secondo il principio di leale collaborazione.

Ogni operatore della filiera ha la responsabilità di trasferire informazioni veritiere al fine di compilare la menzionata relazione.

Articolo 14

Recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio

In caso di recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio si applica l'articolo 12 del D. Lgs. 102/2005.

Articolo 15
Modifiche e/o integrazioni

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, comprese quelle rese necessarie da eventuali modifiche del quadro normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le Parti che accettano, fin da ora, l'eventuale inserimento di ulteriori aziende fornitrici mediante procedura di integrazione del presente Contratto presso il Ministero.

Articolo 16
Tutela dei dati personali

I dati personali riportati nel presente contratto o ad esso afferenti, compresi quelli relativi alla sua esecuzione, sono trattati ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). Tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e

successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le parti.

Tutte le Parti, in relazione ai dati personali riportati nel presente contratto o ad esso afferenti, compresi quelli relativi alla sua esecuzione, hanno facoltà di esercitare i diritti di cui alla Parte prima, Titolo 1 capo III del Codice Privacy, nonché i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto di cancellazione o "diritto all'oblio"), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione) del GDPR.

Articolo 17

Arbitrato

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo su istanza di una delle parti.

Le Parti concordano che l'arbitrato si svolgerà nella città di Alba (CN).

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Asti.

Articolo 18

Ruolo delle Associazioni di categoria

Le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali le Parti aderiscono promuovono azioni di monitoraggio dell'utilizzo dei contratti quadro.

A tal fine, esse raccolgono dati di mercato e provvedono ad elaborarli per fornire periodicamente informazioni agli associati sugli effetti che i contratti quadro hanno sulla specifica filiera agroenergetica.

Articolo 19

Comunicazioni al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo

Il presente Contratto quadro è depositato a cura delle Parti entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto si intende efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alba, 1 novembre 2018

Per Confagricoltura

Il Presidente sig. Massimiliano Giansanti_____

Per Ferrero Industriale Italia s.r.l.

Per SAMOX s.r.l

Per ADAMANT BIONRG S.r.l.

Per CI-EFFE CHIMICA S.r.l.

Per SILO S.p.A.

Per CHIMITRADE S.p.A.

TAMPIERI S.p.A.

BUNGE ITALIA S.p.A.

LEPORI s.n.c.

CEREAL DOCKS S.p.A.

OBEX ENERGIE RINNOVABILI S.a.S.

OLEIFICIO S.GIORGIO S.p.A.

I.G.I. S.r.l.

ALLEGATO

CONTRATTO TIPO DI COMPRAVENDITA

ai sensi del contratto quadro per l'utilizzo energetico dei sottoprodotti dei frutti (compresa l'oliva) e semi oleosi (in particolare i semi di colza, girasole, girasole alto oleico, brassica, vinacciolo e soia) ed i sottoprodotti ottenuti dalla loro lavorazione (farine di estrazione, oli acidi di raffinazione, paste saponose, terre decoloranti, agenti filtranti, etc.), previo processo industriale di trasformazione, ove necessario, in quanto costituenti residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, prodotti e sottoprodotti di origine animale (SOA) di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed i materiali da essi ottenuti; stipulato e sottoscritto in data _____ ed intercorrente tra Confagricoltura, _____ e _____, e depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.

*

VENDITORE: (estremi del venditore imprenditore agricolo, collettore o trasformatore)

*

ACQUIRENTE: (estremi dell'acquirente collettore, trasformatore o operatore elettrico)

*

MERCE: (sottoprodotti dei frutti (compresa l'oliva) e semi oleosi (in particolare i semi di colza, girasole, girasole alto oleico, brassica, vinacciolo e soia) ed i sottoprodotti ottenuti dalla loro lavorazione (farine di estrazione, oli acidi di raffinazione, paste saponose, terre decoloranti, agenti filtranti, etc.), previo processo industriale di trasformazione, ove necessario, in quanto costituenti residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari; nonché i residui provenienti da coltivazioni agricole, previo processo industriale di trasformazione, ove necessario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i residui della potatura ed estirpazione degli ulivi, potatura ed estirpazione dei frutteti, potatura ed estirpazione dei vigneti).

*

QUANTITA':

*

PREZZO:

*

RESA MERCE:

*

PERIODO DI ESECUZIONE:

*

PAGAMENTO:

*

PESO E QUALITA':

*

CONDIZIONI GENERALI: si applicano le previsioni del contratto quadro richiamato in epigrafe Il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 102/2005, si applica anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti il Contratto quadro (cd. effetto erga omnes).

*

Luogo e data

Sottoscrizione delle parti

Venditore